

Torino, 23 gennaio 2011

tra

Sistemi Sospensioni Spa

e


le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC

si conviene quanto segue.

Il monte ore per permessi sindacali retribuiti definito nella presente intesa, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, Titolo Primo, del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, costituisce condizione di miglior favore rispetto alle norme di legge anche agli effetti di cui all'art. 12, Titolo Primo, del CCSL e viene attribuito in via sperimentale per l'anno 2012 ad ogni singola Organizzazione Sindacale firmataria del suddetto Contratto Collettivo, che nelle singole Società in elenco risulti avere, in base alle trattenute dei contributi sindacali effettuate, una percentuale di iscritti non inferiore al 5% dell'organico complessivo della stessa e che sia firmataria del presente accordo.

- Tale monte ore è da utilizzarsi in aggiunta alle spettanze di legge per tutte le attività sindacali secondo le modalità di seguito previste.
- Per la spettanza legale dei permessi retribuiti per attività sindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali vale quanto stabilito nell'art. 23, penultimo comma, della legge n. 300/1970.

Con il presente accordo le Parti intendono assorbiti i trattamenti previsti dalla legge in materia di permessi sindacali retribuiti.



## DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E MODALITA' DI UTILIZZO


Il monte ore complessivo a disposizione dell'Organizzazione Sindacale, tenuto conto che l'organico interessato delle Società in elenco risulta essere quello riportato nella tabella A allegata, viene determinato sulla base di due componenti:

- A) 798 ore determinate applicando un coefficiente pari a 0,65 per ogni dipendente
- B) ore determinate a forfait

Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato a copertura di:


1. tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i dirigenti delle RSA che eccedono le 8 ore mensili ex art. 23 legge n. 300/1970;
2. tutte le ore di permesso per i componenti di organismi/incaricati per le operazioni connesse alla consultazione elettorale per la nomina/designazione di RSA/RLS
3. tutte le ore di permesso per i dipendenti delle singole unità produttive delle Società in elenco che ricoprano cariche nelle strutture dell'Organizzazione Sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto di lavoro, previa comunicazione scritta da parte della competente Segreteria Nazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione; in tal caso, in via del tutto eccezionale, potrà essere superato il limite massimo della spettanza teorica prevista per ogni unità produttiva, così come sotto precisato;
4. tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui all'art. 30 legge 300/1970 e di cui all'art. 2, Titolo Primo, del CCSL; al fine dell'utilizzo di tali permessi, l'Organizzazione Sindacale dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Aziendale della singola unità produttiva a inizio anno l'elenco completo dei componenti degli organi direttivi per l'anno 2012, tempestivamente eventuali variazioni in corso di anno al suddetto elenco e, col almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi con indicazione del/dei giorno/i di fruizione e della durata dei permessi;  
in ogni singola unità produttiva nel corso della stessa giornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a riunioni dell'organo direttivo di un'unica Organizzazione Sindacale; in caso di concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni Sindacali, sarà data priorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la data/ora di ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione relativa all'indizione della riunione;  
in via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle Segreterie nazionali firmatarie del presente accordo sarà valutata con la Direzione Aziendale la possibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle stesse Organizzazioni qualora la richiesta venga formulata con un congruo anticipo (20 giorni) e siano fatte salve le esigenze tecnico-produttive;
5. tutte le ore di permesso richieste dai lavoratori delle singole unità produttive componenti gli organi direttivi, non dirigenti delle RSA, indicati ad inizio anno in apposito elenco dall'Organizzazione Sindacale firmataria ed incaricati dello svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno dell'unità produttiva di appartenenza o all'interno dei locali sindacali presenti nell'unità stessa.

Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 (che non siano dirigenti delle RSA) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste dalla legge e dal CCSL per i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.



## DISCIPLINA COMUNE

- Il monte ore complessivo per l'anno 2012 potrà essere utilizzato per metà nel primo semestre (gennaio-giugno) e per metà nel secondo semestre (luglio-dicembre).
- La Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale, entro il mese di gennaio 2012, potrà assegnare per ciascuna unità produttiva quote del monte ore di cui alle lettere A) e B), il cui ammontare complessivo annuo (al netto delle 8 ore mensili per i dirigenti delle RSA ex art. 23 legge 300/1970) sarà contenuto nel limite della spettanza teorica prevista per singola unità produttiva sulla base dei parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) con una eventuale oscillazione massima del 10%, fatta salva la specifica eccezione prevista al punto 3 del paragrafo precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto del limite massimo del monte ore generale complessivo delle singole Società.
- Tale assegnazione costituisce condizione necessaria per la retribuità dei permessi sindacali.
- In caso di superamento delle ore assegnate, relativamente a ciascuna unità produttiva, la Società provvederà a trattenere le ore eccedenti l'assegnato.
- In caso di assegnazione tardiva, saranno considerati retribuiti i permessi fruiti nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e la tardiva assegnazione con effetto dal mese successivo a quello in cui sarà comunicata la tardiva assegnazione stessa.
- In caso di variazioni in corso d'anno dell'assegnazione alle diverse unità produttive, la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale dovrà comunicarlo in anticipo rispetto all'utilizzo delle ore ulteriormente assegnate.  
Nella comunicazione dovrà essere anche specificata la/le unità produttiva/e alla cui assegnazione originaria dovranno essere sottratte le ore così trasferite.
- Il lavoratore che intende usufruire di permessi sindacali, salvo comprovati casi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito modulo (come da fax simile in allegato 1), il permesso con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.
- Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti, salvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione Aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
- I permessi dovranno riguardare soltanto i periodi di tempo compresi nei limiti dell'orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati (essendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di tempo eccedenti tale orario) e non potranno essere richiesti per periodi inferiori al quarto d'ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio posto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il permesso fatto salvo il caso di utilizzo di permesso fuori dall'Azienda.
- Per il computo e la registrazione del periodo di assenza dal lavoro si considereranno i quarti d'ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le eventuali frazioni di minuti compresi tra un quarto d'ora e quello successivo.
- Per l'attuazione, la gestione ed il controllo dei permessi viene utilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone aventi diritto (come da fac simile in allegato 2). Sul cartellino, oltre i dati anagrafici, ed identificativi del dipendente, viene indicato anche il Sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà intestato, ogni mese dall'Ufficio Personale dell'unità produttiva e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolari all'utilizzo dei permessi sindacali.



- Ciascun titolare, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto nei termini previsti, firmerà l'apposito cartellino.
- Il responsabile del titolare alla fruizione del permesso sindacale provvederà:
  - a) a rilasciare all'interessato il permesso scritto sull'apposito modulo (come da fac simile in allegato 3);
  - b) ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno, l'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine del permesso;
  - c) a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il periodo di tempo utilizzato per il permesso;
  - d) a consegnare all'Ufficio Personale il cartellino individuale mensile relativo ai permessi sindacali.
- Le ore utilizzate in eccesso rispetto alla spettanza del semestre o all'assegnazione effettuata dalla Segreteria Nazionale saranno oggetto di trattenuta; le ore non fruite saranno trasferite nel semestre successivo.
- Al fine di consentire all'Organizzazione Sindacale il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dei permessi sindacali, la Società fornirà mensilmente alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale il dato dei permessi sindacali fruiti.
- Nel mese di novembre 2012 le Parti si incontreranno per esaminare l'applicazione del presente accordo e l'andamento dell'utilizzo delle ore di permesso sindacale relativo all'anno 2012 nonché per esaminare la definizione del monte ore per l'anno 2013.

Esclusivamente ai dirigenti delle RSA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge 300/1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all'Azienda da parte dell'interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi sindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.





TABELLA A

SOCIETA'	UNITA' PRODUTTIVA	DIPENDENTI AL 31/12/2011
Sistemi Sospensioni S.p.A.	Melfi	150
Sistemi Sospensioni S.p.A.	Rivalta	275
Sistemi Sospensioni S.p.A.	Sulmona	677
Sistemi Sospensioni S.p.A.	Torino	127
	<b>TOTALE</b>	<b>1.229</b>





CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI																	
SOCIETA'																	
UNITA' PRODUTTIVA																	
SIGNOR/A												ID AZIENDALE					
MESE DI												SINDACATO					
GIORNO	DALLE		COD	VISTO TITOLARE	DALLE		COD	VISTO TITOLARE	DALLE		COD	VISTO TITOLARE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE	
	ORE	ALLE ORE			PERMESSO	ORE			ALLE ORE	PERMESSO			ORE	ALLE ORE	PERMESSO		ORA
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
TOTALE ORE MENSILI																	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 RBA

SOCIETA'			
PERMESSO SINDACALE			
DATA	ORA		
IL/LA SIGNOR/RA	COGNOME	NOME	ID AZIENDALE
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA			
DIRIGENTE R.S.A.			
R.L.S.			
COMPONENTE DEL DIRETTIVO			
CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ..... ALLE ORE ..... DEL GIORNO .....			
PER RECARSI .....			
..... FIRMA DEL RESPONSABILE			

RAM